Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sede di Roma

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

La Sapienza Università di Roma, con sede legale in Roma (RM) al Piazzale Aldo Moro, 5 (CF 80209930587), di seguito denominata "Sapienza", rappresentata legalmente dal Rettore p.t., Prof. Eugenio Gaudio, ivi domiciliato per la carica;

E

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sede in Roma (RM) alla Via Flaminia, 189 (CF 80195990587), di seguito denominato "T.A.R.", rappresentato legalmente dal Presidente p.t., Avv. Carmine Volpe;

Premesso che:

a) è interesse comune delle due istituzioni dare luogo a forme integrate di collaborazione sul piano scientifico e didattico, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, di gestione e didattica;

b) nella seduta del 20 luglio 2018 il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha approvato la bozza della presente convenzione ritenendola conforme alle vigenti normative;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1
Oggetto e finalità della convenzione

1. Con la presente convenzione le parti intendono facilitare il mantenimento e lo sviluppo di forme di cooperazione gratuita sul piano scientifico e didattico.

2. Le parti favoriscono la collaborazione reciproca in attività di ricerca nell'ambito dei settori scientifici che sono di volta in volta individuati.

3. La collaborazione può svolgersi nelle forme sotto indicate:

a) collaborazione per studi e ricerche;

b) partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;

c) commesse di ricerca affidate dal T.A.R. alla Sapienza a titolo gratuito;

d) condivisione di risorse strumentali per la ricerca.

Articolo 2
Obblighi delle parti

1. Le parti collaborano per l'organizzazione di convegni e seminari nazionali ed internazionali allo scopo di coinvolgere la comunità scientifica ed i soggetti, privati o istituzionali, di volta in volta interessati.
2. A partire dall'inizio delle attività dell'anno accademico 2018-2019, il T.A.R. si dichiara disponibile ad accogliere presso la propria struttura, per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione, anche studenti dell'Università. Gli studenti da coinvolgere nelle predette attività sono individuati dall'Università tra coloro che frequentano i corsi di dottorato di ricerca, le scuole di specializzazione o i master.
Nel caso siano previsti tirocini, gli stessi possono essere attivati solo a seguito di stipula di apposita convenzione redatta nel rispetto della vigente normativa, delle linee guida adottate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (di seguito "C.P.G.A."), nonché dei Regolamenti dell'Ateneo.
3. Le parti si impegnano a:
   a) consentire al proprio personale ed agli studenti individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo, di accedere alle rispettive biblioteche e consultare i libri e le riviste ivi disponibili, nonché a favorire la partecipazione a convegni, seminari e corsi organizzati da ciascuna di esse;
   b) sottoporre agli studenti individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo argomenti per monografie e tesi di laurea su temi di comune interesse;
   c) assicurare uno scambio costante di informazioni e a favorire iniziative comuni e forme di integrazione nella cooperazione internazionale sul piano didattico e scientifico;
   d) diffondere nei rispettivi siti internet i risultati conseguiti, le ricerche prodotte e gli approfondimenti effettuati in attuazione della presente convenzione.

Articolo 3
Adempimenti delle Parti

1. Le parti provvedono a far rispettare al personale, agli studenti individuati ai sensi del comma 2 del precedente articolo 2 ed ai collaboratori coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, i regolamenti disciplinari e le norme di sicurezza e di igiene operanti nelle rispettive sedi. Il personale dell'Università, gli studenti ed i collaboratori comunque coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione non potranno svolgere patrocinio di difesa, di assistenza o di rappresentanza nelle fasi successive di un procedimento conosciuto nel corso della collaborazione presso il T.A.R..

2. L'utilizzazione dei loghi delle parti richiede il consenso della parte interessata.

3. In nessuna circostanza le parti divulgano annunci pubblici, comunicati stampa o comunicazioni pubblicitarie riguardanti la presente convenzione senza l'esplicito consenso dell'altra parte. Le parti cooperano tra di loro secondo buona fede prima di rilasciare dichiarazioni pubbliche congiunte.

4. Le parti si riservano la facoltà di stipulare accordi con altri soggetti, privati o istituzionali, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività analoghe a quelle previste nella presente convenzione.

5. Le parti assumono tutte le cautele prescritte per garantire l'osservanza degli obblighi di segretezza e di riservatezza previsti dalla presente convenzione e dalla normativa vigente.

6. Le parti hanno l'obbligo di far mantenere il riserbo assoluto circa i fatti dei quali sono venute a conoscenza durante il periodo di collaborazione.

Articolo 4
Forme di collaborazione – Accordi

1. Le parti, previa comunicazione al C.P.G.A, possono individuare e realizzare, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento delle finalità della presente convenzione, modalità di collaborazione ulteriori. In tal caso le parti procedono alla stipula di singoli accordi, redatti in ottemperanza a tutte le normative vigenti, anche al fine di agevolare lo svolgimento di tirocini e ricerche per tesi di laurea e di dottorato.

Articolo 5
Commissione di valutazione delle attività

1. Le parti si impegnano a costituire una Commissione con il compito di esaminare e valutare tutte le attività culturali, scientifiche e didattiche comuni e coordinate.

2. Detta Commissione è formata da quattro (4) componenti, due (2) per ciascuna parte, nominati rispettivamente dal Rettore dell'Università e dal Presidente del T.A.R.. La Commissione riferisce direttamente al Rettore dell'Università ed al Presidente del T.A.R. o, in casi di specifica competenza amministrativa, al Direttore Generale della Sapienza e al Segretario Generale del T.A.R..

Articolo 6
Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

1. Forme di diffusione dei risultati conseguiti diverse da quelle di cui al precedente art. 2, comma 3, lett. d), possono essere adottate secondo modalità definite d'intesa tra le parti. I risultati delle attività sviluppate in forza della presente convenzione sono di proprietà comune.
2. Le parti si impegnano a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle attività interessate dalla presente convenzione.

Articolo 7
Interruzione della convenzione

1. La collaborazione è interrotta in qualsiasi momento, sulla base di motivata relazione del Presidente del T.A.R. o del Rettore dell'Università per le seguenti cause:

- reiterata e grave violazione degli obblighi assunti dalle parti;

- violazione dell'obbligo di riservatezza.

Articolo 8
Responsabili della convenzione

1. L'Università indica quale proprio responsabile il Prof. Andrea Di Porto.

2. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma indica quale proprio responsabile amministrativo il Segretario Generale p.t. e quale proprio responsabile didattico, delegato dal Presidente, l'Avvocato Germana Panzironi.

3. L'eventuale sostituzione del responsabile di una della parti deve essere comunicata all'altra parte.

Articolo 9
Oneri connessi all'attuazione della convenzione. Finanziatori privati

1. La presente convenzione non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Del pari, non è dovuto alcun compenso dall'Università o dal T.A.R. in conseguenza dell'utilizzo di strutture ed attrezzature messe rispettivamente per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

Articolo 10
Trattamento dei dati Personali

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire, che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.
2. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, possono essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte a cui si riferiscono.

3. Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il T.A.R. e la Sapienza.

4. Le Parti dichiarano, infine, di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

Articolo 11
Atto di impegno delle Parti

1. Al fine di prevenire l'insorgere di possibili contenziosi e l'esposizione a imprevisti oneri economici, le parti prendono atto che la collaborazione di cui alla presente convenzione non comporta oneri per le finanze pubbliche.

2. Ciascuna parte si impegna a tenere indenne l'altra da qualsiasi onere conseguente al giudizio delle predette pretese o azioni.

Articolo 12
Obblighi di sicurezza e copertura assicurativa

1. Le parti garantiscono di attenersi alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il personale delle parti che si rechi presso la sede dell'altra parte (ivi compresi gli studenti ed i collaboratori), si attiene alle norme generali di disciplina e sicurezza vigenti presso la sede ospitante.

2. La Sapienza provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL per il proprio personale che, in virtù della presente convenzione, viene chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

3. La Sapienza provvede a stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile per eventuali danni subiti da persone e/o cose per cause imputabili al proprio personale (ivi compresi gli studenti ed i collaboratori), nonché dalla conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività e dagli impianti ed attrezzature utilizzate per le attività previste nella presente convenzione.

4. In caso di infortunio durante lo svolgimento delle attività, le parti si impegnano a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla norma vigente, agli istituti assicurativi ed all'altra parte. Resta inteso, ai fini della copertura assicurativa, che l'attività svolta dal T.A.R. rientra in quella d'istituto.

5. La Sapienza si impegna a far pervenire alla Regione, o alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per il territorio in materia di ispezione, copia della presente convenzione.

Articolo 13
Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha la durata di due anni dalla data della firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e può essere rinnovata espressamente.

2. Le parti possono recedere e/o risolvere la Convenzione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte, con raccomandata A.R. o tramite pec, con anticipo di almeno tre mesi.

3. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Articolo 14
Modifica della convenzione

1. Qualsiasi modifica e integrazione della presente convenzione o aggiunta di protocolli esecutivi deve essere concordata tra le due istituzioni e resa operativa mediante stipula di un atto aggiuntivo, che entra in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Articolo 15
Controversie

1. In caso di controversia sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione viene in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente è quello di Roma.

Articolo 16
Registrazione e spese

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, tariffa parte seconda del D.P.R. n. 131/1986.

2. Essa è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, allegato B) - tabella, del D.P.R. n. 642/1972.

Roma, 3 ottobre 2018

Il Presidente del T.A.R del Lazio Roma
Avv. Carmine Volpe

VOLPE
CARMINE
03.10.2018
16:00:51 UTC

Il Rettore dell'Università di Roma Sapienza
Prof. Eugenio Gaudio

Firmato digitalmente da

EUGENIO GAUDIO

C = IT